

COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente	Protocollo n.			
10081				
DELIBERAZIONE N. 18				
in data: 30.05.2024				
Soggetta invio capigruppo □				
Trasmessa al C.R.C.□				

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventiquattro** addi **trenta** del mese di **maggio** alle ore **17,20** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - PISAPIA SILVIA	P	10 – LISTA LUIGI	A	
2 - GIORDANO DOMENICO	P	11 - DE MARCO ELIGIO	A	
3 - CRESCENZO ANGELO	P	12 –D'AIUTO DANIELE	A	
4 – CAMMAROTA GIOVANNI	P	13 – MORINELLI FABIO MARIA	A	
5 – CAPUTO ANTONIO	P			
6 – FEO GIANCARLO	P			
7 – ESPOSITO ROBERTO	A			
8 - GIORDANO GIOVANNI	P			
9 – ABAGNALE KATIUSCIA	P			

Totale presenti 8 Totale assenti 5

Assiste il Segretario Comunale **D.ssa Gerardina Conti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' **avv. Silvia Pisapia** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 126del 16.04.2024

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI. APPROVAZIONE.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

	PONSA SERVI	ABILE DEL IZIO	IL RAGIONIERE		
Ad Iniziativa del:		Sindaco Assessore al ramo Responsabile del Settore			

PREMESSO che i Comuni in applicazione dell'art.52, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 hanno la possibilità di modificare, attraverso la propria potestà regolamentare generale, la disciplina delle proprie entrate anche tributarie, in relazione a tutti i profili non legati direttamente al presupposto di

IL CONSIGLIO COMUNALE

imposta;

DATO ATTO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n.7 del 28.04.2016 veniva approvato il regolamento Comunale sulla modalità di compensazione e rateizzazione dei tributi;
- con delibera di Consiglio Comunale n.5 del 01.02.2018 veniva modificato l'art.3: "DILAZIONE E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO" del regolamento Comunale sulla modalità di compensazione e rateizzazione dei tributi;
- con delibera di C.C. n.29 del 20.12.2022 veniva modificato l'art. 4 con riferimento al tasso di interesse moratorio da applicare sulle modalità di rateizzo dei tributi comunali

CONSIDERATO che l'ente ritiene opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni, al fine di rendere più efficiente l'azione amministrativa, nonché semplificare la materia oggetto di trattazione, approvare un nuovo regolamento, che si compone di n.7 articoli

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n.267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l'approvazione del presente atto;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il parere dell'Organo di revisione economico finanziaria;

```
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
```

PROPONE (A DELIBERATO)

La premessa è parte integrale e sostanziale del presente deliberato e si intende qui integralmente richiamata;

- 1) **DI APPROVARE** il nuovo "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI" che si compone di n.7 articoli, che è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato "A");
- 2) **DI RENDERE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, comma 4, del d.lgs.n.267/2000.

COMUNE DI CASAL VELINO Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e disciplina le rateizzazioni di importi arretrati di pagamento dei tributi comunali, derivanti da avvisi bonari e avvisi di accertamento, non affidati in concessione a terzi.

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli atti di accertamento e avvisi bonari relativi ad ICI IMU- TARSU TARES –TARI TOSAP COSAP notificati dal Comune, ivi compresi quelli derivanti dall'istituto dell'accertamento con adesione.
- 2. Le suddette disposizioni non si applicano invece nel caso in cui siano già iniziate le varie fasi della procedura coattiva.

ARTICOLO 3 – DILAZIONE E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

- 1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
- 2. In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato del Sindaco.
- 3. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.
- 4. La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di SETTANTA rate, secondo lo schema seguente, da comprovarsi preventivamente da parte del debitore con la produzione di idonea attestazione:
 - per debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento: massimo sei rate mensili;
 - per debiti superiori al 5% ed inferiori o uguali al 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento: massimo dodici rate mensili;

- per debiti superiori al 10% ed inferiori o uguali al 15% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento: massimo ventiquattro rate mensili.
- per debiti superiori al 15% ed inferiori o uguali al 20% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento: massimo <u>trentasei</u> rate mensili<mark>.</mark>
- per debiti superiori al 20% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento: <mark>massimo <u>settanta</u> rate mensili.</mark>
- 5. La prima rata sarà pari al:
 - 15% per importi del debito fino ad € 100.000,00
 - 10% per importi del debito tra 100.001,00 e € 200.000,00
 - 5% per importi del debito superiori a € 200.001,00
- 6. Su richiesta del contribuente potrà essere accordata anche una rateizzazione diversa da quella mensile, purché la durata della stessa non ecceda la durata massima concedibile secondo la rateizzazione mensile di cui ai commi precedenti.
- 7. In caso di presentazione di attestazione reddituale non veritiera, ovvero di mancato pagamento anche di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.
- 8. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 5.000,00, l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
- 9. La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.
- 10.In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell'accoglimento dell'istanza avanzata dal debitore.
- 11.La Giunta comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore.

ARTICOLO 4 - SCADENZE DEI PAGAMENTI

- 1. 1.Il pagamento della prima rata deve avvenire entro 5 giorni dalla sottoscrizione della rateizzazione con formula di acquiescenza alle somme richieste e rinuncia alle azioni relative.
- 2. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al <u>tasso legale</u>, con l'aggiunta del <u>tasso di</u> mora al<u>2%</u>. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.
- 3. Le rate successive alla prima scadono l'ultimo giorno di ogni mese, bimestre o trimestre.

ARTICOLO 5 - MANCATO PAGAMENTO E POSSIBILITÀ DI RAVVEDIMENTO

- 1. Il mancato pagamento della prima rata entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo o anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, fa perdere il beneficio della rateazione e l'importo dovuto, al netto di quanto già versato, è oggetto di riscossione coattiva.
- 2. La procedura per la riscossione coattiva non viene eseguita nel caso in cui il contribuente effettui il ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva.

ARTICOLO 6 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

ART. 7 - NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti. Il presente Regolamento sostituisce quello approvato con Delibera di C.C. n.07 del 28.04.2016 e le sue s.m.i.

Presenti: 8

Il **Sindaco-Presidente** introduce la trattazione dell'argomento iscritto al n. 4 dell'o.d.g., ad oggetto: "Regolamento per la rateizzazione dei tributi comunali.";

Indi, il **Sindaco-Presidente**, dopo breve illustrazione dell'argomento, pone in votazione, con scrutinio palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: "Regolamento per la rateizzazione dei tributi comunali";

ASSUNTI i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere dal Revisore dei Conti dott. Pietro Pagnini espresso con verbale n. 6 del 02.05.2024 ed assunto al protocollo dell'ente al nr. 5976 dell'8.05.2024;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento delle adunanze del Consiglio comunale;

PRESO ATTO DELLA VOTAZIONE RESA PALESE PER ALZATA DI MANO E CHE HA SORTITO IL SEGUENTEESITO, ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE:

Presenti: 8

Favorevoli:**8** (PISAPIA Silvia, GIORDANO Domenico, CRESCENZO Angelo, CAMMAROTA Giovanni, CAPUTO Antonio, FEO Giancarlo, GIORDANO Giovanni, ABAGNALE Katiuscia)

Contrari: **0**Astenuti: **0**

DELIBERA:

- 1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: "Regolamento per la rateizzazione dei tributi comunali nelle risultanze formulate dalla proponente.
- 1) Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, indetta a scrutinio palese per alzata di mano, che ha sortito il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti: 8

Favorevoli: **8** (PISAPIA Silvia, GIORDANO Domenico, CRESCENZO Angelo, CAMMAROTA Giovanni, CAPUTO Antonio, FEO Giancarlo, GIORDANO Giovanni, ABAGNALE Katiuscia)

Contrari: **0**Astenuti: **0**

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La seduta termina alle ore 17.25

Letto, approvato e sottoscritto: IL PRESIDENTE Avv. Silvia PISAPIA

IL CONSIGLIERE ANZIANO rag. Domenico Giordano	IL SEGRETARIO COMUNALE D.ssa Gerardina Conti
Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per	15 giorni consecutivi a partire da oggi.
Addì,	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal Atto non soggetto a controllo. Addì,	lichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4 del D Lgs 18 agosto 2000	n. 267.
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _d.ssa Anna Caruso
TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A:	
SETTORESETTORE	UFFICIO